

I S T I T U Z I O N I

M E S S A G G I O

concernente l'approvazione e il sussidiamento di 3 rifugi pubblici e di un posto sanitario di soccorso nei Comuni di: Caneggio, Lumino, Torricella-Taverne

dell'11 agosto 1992

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I Comuni di Caneggio, Lumino e Torricella-Taverne sono chiamati a realizzare infrastrutture degli organismi di protezione civile conformemente:

- alla Legge federale sulla protezione civile del 23 marzo 1962;
- alla Legge federale sull'edilizia di protezione civile del 4 ottobre 1963.

I rispettivi Municipi hanno inoltrato i progetti aventi le seguenti caratteristiche:

CANEGGIO

- rifugio pubblico di 306 posti sotto l'autosilo comunale e che permette di coprire le necessità della popolazione residente.

L'Ufficio federale della protezione civile ha rilasciato il suo benestare il 21 novembre 1991, riconoscendo nel contempo il sussidio della Confederazione pari a:

- fr. 330'400.-- corrispondenti al 59% della spesa suppletiva sussidiabile di fr. 560'000.--.

Con lettera del 3 giugno 1992 il Municipio di Caneggio confermava definitivamente la propria decisione di realizzare il rifugio in oggetto.

Il Cantone è tenuto a riconoscere:

- un sussidio del 20% conformemente all'art. 10 cpv 2 della Legge cantonale sull'edilizia di protezione civile pari a fr. 112'000.--.

LUMINO

- rifugio pubblico di 621 posti che permette di coprire le necessità della popolazione residente;
- posto sanitario di soccorso, che fa parte delle infrastrutture del Servizio sanitario coordinato, destinato a servire il Settore sanitario del Bellinzonese e approvato dallo SM della difesa generale

entrambi previsti sotto i nuovi magazzini comunali.

L'Ufficio federale della protezione civile ha approvato i progetti definitivi in data 1. aprile 1992 e il 5 maggio 1992 ha comunicato al nostro ufficio il sussidio riconosciuto dalla Confederazione pari a:

- fr. 588'650.-- corrispondenti al 61% della spesa suppletiva sussidiabile di fr. 965'000.-- per il rifugio pubblico;
- fr. 1'805'600.-- corrispondenti al 61% della spesa suppletiva sussidiabile di fr. 2'960'000.-- per il posto sanitario di soccorso.

Il Cantone è tenuto a riconoscere:

- un sussidio del 20% conformemente all'art. 10 cpv 2 della Legge cantonale sull'edilizia di protezione civile pari a:
 - fr. 193'000.-- per il rifugio pubblico e
- un sussidio del 19.5% conformemente all'art. 13 cpv 1 lett. b) della Legge cantonale sulla protezione civile pari a:
 - fr. 577'200.-- per il posto sanitario di soccorso.

TORRICELLA-TAVERNE

- rifugio di 336 posti sotto la nuova casa comunale che permette di coprire le necessità della popolazione residente.

L'Ufficio federale della protezione civile ha approvato il progetto definitivo in data 7 aprile 1992 e il 6 maggio 1992 ha comunicato al nostro ufficio il sussidio riconosciuto dalla Confederazione pari a:

- fr. 353'800.-- corrispondenti al 61% della spesa suppletiva sussidiabile di fr. 580'000.--,

Il Cantone è tenuto a riconoscere:

- un sussidio del 20% conformemente all'art. 10 cpv 2 della Legge cantonale sull'edilizia di protezione civile pari a fr. 116'000.--.

Le proposte corrispondono a quanto previsto nel piano finanziario alle voci:

025.010.21 Caneggio;
025.010.46 Lumino;
025.010.90 Torricella-Taverne

Poichè gli importi sussidiabili potrebbero essere modificati a dipendenza delle liquidazioni si inserisce nei decreti la clausola che autorizza il Consiglio di Stato ad adeguare automaticamente il sussidio all'importo che l'Autorità federale fisserà in via definitiva, ritenute sempre le percentuali indicate.

Vi chiediamo pertanto di approvare gli annessi disegni di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri l'espressione del nostro migliore ossequio

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: D. Marty

p.o. il Cancelliere: A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di fr. 112'000.-- per il sussidiamento di un rifugio pubblico di 306 posti protetti nel Comune di Caneggio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 agosto 1992 n. 3974 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

Articolo 1

E' accordato al Comune di Caneggio un sussidio di fr. 112'000.-- pari al 20% dell'importo sussidiabile di fr. 560'000.-- per la costruzione di un rifugio pubblico di 306 posti protetti sotto l'autosilo comunale.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il sussidio all'importo che l'autorità federale fisserà in via definitiva, ritenuta sempre la percentuale del 20%.

Articolo 3

Il credito va iscritto al conto investimenti del Dipartimento delle istituzioni.

Articolo 4

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti legislativi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione al Comune di Lumino di un credito di fr. 193'000.- per il sussidiamento di un rifugio pubblico di 621 posti protetti e di fr. 577'200.- per il sussidiamento di un posto sanitario di soccorso previsto per il settore sanitario del Bellinzonese

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 agosto 1992 n. 3974 del Consiglio di Stato

d e c r e t a:

Articolo 1

E' accordato al Comune di Lumino un sussidio di fr. 193'000.-- pari al 20% dell'importo sussidiabile di fr. 965'000.-- per la costruzione di un rifugio pubblico di 621 posti protetti sotto i nuovi magazzini comunali.

Articolo 2

E' accordato al Comune di Lumino un sussidio di fr. 577'200.-- pari al 19.5% dell'importo sussidiabile di fr. 2'960'000.-- per la costruzione di un posto sanitario di soccorso.

Articolo 3

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il sussidio all'importo che l'autorità federale fisserà in via definitiva, ritenuta sempre la percentuale del 20% per il rifugio e del 19.5% per il posto sanitario di soccorso.

Articolo 4

Il credito va iscritto al conto investimenti del Dipartimento delle istituzioni.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti legislativi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di fr. 116'000.-- per il sussidiamiento di un rifugio pubblico di 336 posti protetti nel Comune di Taverner-Torricella

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 agosto 1992 n. 3974 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

Articolo 1

E' accordato al Comune di Taverner-Torricella un sussidio di fr. 116'000.-- pari al 20% dell'importo sussidiabile di fr. 580'000.-- per la costruzione di un rifugio pubblico di 336 posti protetti sotto la nuova casa comunale.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il sussidio all'importo che l'autorità federale fisserà in via definitiva, ritenuta sempre la percentuale del 20%.

Articolo 3

Il credito va iscritto al conto investimenti del Dipartimento delle istituzioni.

Articolo 4

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti legislativi ed entra immediatamente in vigore.